

(Goya, Galileo sotto inquisizione)



La quinta sezione penale della Cassazione ha depositato, il 21/9/2010, una sentenza interessante (la n. 33994/2010) che nega natura diffamatoria ad un esposto che un cliente d'avvocato aveva presentato all'Ordine locale per "perplessità e dubbi sulla correttezza della condotta dell'avvocato". La Cassazione è stata chiamata ad approfondire la questione del quando costituisca diffamazione "l'investire della questione l'organo preposto al controllo del rispetto, da parte degli iscritti all'ordine professionale, delle relative regole deontologiche". La Corte ha affermato che l'interrogativo sulla correttezza professionale degli avvocati non può tradursi sempre e comunque in una reazione punitiva da parte dello Stato, dovendosi considerare se nell'esposto all'Ordine siano state utilizzate espressioni direttamente e smodatamente offensive o solo dubbi e perplessità che, seppure manifestatisi infondati, non travalichino il confine di un corretto esercizio del diritto di critica.

Fin qui niente di nuovo. La Cassazione però aggiunge considerazioni ulteriori che, per un verso, confermano alcune delle ragioni oggettive dello stress diffuso tra gli avvocati (sentirsi attribuire lo status di "esaminandi, perenni, senza fine" è decisamente inquietante) e, per altro verso, lasciano sperare che alla soggezione perenne degli avvocati ai controlli, si associerà finalmente l'eliminazione di presunzioni odiose di incompatibilità che limitano irragionevolmente la libertà individuale del professionista avvocato.

Scriva infatti la Cassazione: *"La negativa evoluzione del costume, che porta a equiparare controllo/responsabilità, non può giustificare il divieto per i cittadini di chiedere nella sede istituzionale, senza anticipazioni di giudizio e senza devianti comunicazioni, l'esame di chi ha operato e opera nella loro sfera giuridica."*

Lo status di esaminandi, perenni, senza fine è razionalmente giustificato dai poteri che l'ordinamento conferisce ad alcune categorie di consociati".

Orbene, se è giusto che l'avvocato sia sempre sotto esame deontologico, è correlativamente esigibile che il legislatore o la Corte costituzionale (se non la Corte di Lussemburgo o quella di Strasburgo) lo liberino da presunzioni odiose di incompatibilità che limitano senza ragione i suoi

Per la Cassazione gli avvocati hanno "status di esaminandi, perenni, senza fine"

Scritto da avv. Maurizio Perelli

Venerdì 24 Settembre 2010 08:00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Novembre 2013 11:33

diritti di libertà come individuo-professionista.